

Reg. delib. n. 143 Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Modifica delle deliberazioni n. 846 di data 20 maggio 2016 e s.m. relativa agli incentivi previsti dalla legge provinciale n. 20/2012 (legge provinciale sull'energia) come modificata dalla legge provinciale n.2/2016 e n. 20/2016. Incentivazione dei soggetti privati per interventi di riqualificazione dei condomini volti all'efficientamento energetico e all'impiego di fonti rinnovabili

Il giorno 07 Febbraio 2020 ad ore 15:00 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: VICEPRESIDENTE **MARIO TONINA**

> ASSESSORE **MIRKO BISESTI**

> > **MATTIA GOTTARDI** STEFANIA SEGNANA **ACHILLE SPINELLI GIULIA ZANOTELLI**

Assenti: **ASSESSORE** ROBERTO FAILONI

Assiste: IL DIRIGENTE LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

RIFERIMENTO: 2020-D338-00040

Il Relatore comunica:

La Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 ha inserito l'articolo 14 bis nella Legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia) dove il comma 3 prevede, in particolare, che la Provincia possa:

- assumere l'onere degli interessi derivanti dalla sottoscrizione di mutui con istituti bancari convenzionati per le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica dei condomini;
- concedere agevolazioni per le spese connesse ad attività di supporto agli interventi quali l'audit energetico, la progettazione, la direzione dei lavori ed eventuali consulenze necessarie.

In tale ambito, in data 20 maggio 2016, con deliberazione della Giunta provinciale n. 846 sono state approvate le disposizioni attuative e i contenuti essenziali delle convenzioni tra le banche e la Provincia autonoma di Trento.

In data 23 settembre 2016 con deliberazione della Giunta provinciale n. 1640, sono stati apportati alcuni limitati correttivi alla disciplina in vigore, al fine di consentire una chiara interpretazione del provvedimento per massimizzarne l'efficacia.

Successivamente, in data 23 giugno 2017 con deliberazione della Giunta provinciale n. 1013, si sono introdotti ulteriori strumenti atti a promuovere interventi di riqualificazione energetica nei condomini ove siano presenti condòmini che possono optare per la cessione dello spettante credito d'imposta ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi.

Da ultimo, in data 25 maggio 2018, con deliberazione della Giunta provinciale n. 902 si è inteso estendere i soggetti beneficiari alle imprese ed altri soggetti fornitori che effettuano operazioni di cessione del credito, non solo relativi a crediti di soggetti di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del DPR 22.12.1986 n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi), ma anche relativi a crediti di tutti i soggetti che possono beneficiare della detrazione spettante per le spese di riqualificazione energetica di parti condominiali,

Le già citate disposizioni attuative sono integrate con il presente provvedimento, nell'allegato 1 punto 2, ampliando i soggetti beneficiari, che non includono le imprese. Sono ricompresi tutti gli edifici rientranti nella definizione di condominio del Codice Civile, ovvero con anche 2 sole unità immobiliari, purché sussistano parti comuni. Nel caso di condomini fino a 8 unità immobiliari è stato previsto che le domande di accesso agli incentivi possano essere presentate da una persona unica eletta a rappresentante del condominio, se sprovvisti di amministratore condominiale. Inoltre, nei casi di edilizia abitativa sociale, ai sensi della legge provinciale n.15 del 2005, sono beneficiari delle agevolazioni i singoli soggetti privati proprietari delle unità immobiliari, per le sole quote millesimali di loro competenza.

Si è poi modificato il punto 4 inserendo l'ammissibilità degli interventi di efficientamento energetico, ad eccezione della diagnosi energetica, solo se si raggiunge una riduzione dei consumi del 30%. In ogni caso non è consentita la sola sostituzione della caldaia. Le spese ammissibili possono riguardare anche parti private purchè afferenti alle componenti opache e/o trasparenti dell'involucro e contestuali ai lavori su parti comuni.

Pag 2 di 5 RIFERIMENTO: 2020-D338-00040

E' stato inoltre specificato che i lavori ammissibili sono quelli previsti in diagnosi e che, se non relativi a spese di efficientamento energetico, debbano essere contestuali e strettamente funzionali ai lavori purchè afferenti alle componenti opache e/o trasparenti dell'involucro. Tali lavori possono riguardare le parti comuni ed eventualmente anche quelle private.

Il rimborso del 50% delle spese sostenute per la diagnosi energetica rimane tuttavia valido anche in assenza del raggiungimento della suddetta percentuale, in modo da continuare ad incentivare l'utilizzo di questo utile strumento conoscitivo per il condominio.

Sono stati poi aggiornati i limiti di spesa e le percentuali di contribuzione delle diverse schede e la modulistica richiesta per la presentazione delle domande in seguito alle analisi effettuate sull'utilizzo degli incentivi.

Sono state inoltre unificate le precedenti schede A) e B) in un'unica scheda A+B) che ricomprende dunque le spese di diagnosi energetica, la progettazione e assistenza tecnica, al fine di snellire la consegna e l'elaborazione delle pratiche.

In aggiunta, la verifica dello stato di salute non è più un requisito obbligatorio per avere accesso agli incentivi ma una spesa ricompresa nelle spese tecniche.

Contestualmente è stata inserita la clausola che non è consentita la presentazione di più domande sulla medesima tipologia, ad esclusione della tipologia D).

Conseguentemente sono state aggiornate, le condizioni di convenzionamento con le banche, di cui all'allegato 2 della predetta deliberazione n. 846/2016.

Sono stati infine introdotti alcuni ulteriori limitati correttivi alla disciplina in vigore, cosi come indicati negli allegati 1 e 2 della presente deliberazione, al fine di consentire una chiara interpretazione del provvedimento per massimizzarne l'efficacia.

Si ritiene di far decorrere l'abrogazione del precedente quadro regolamentare e l'entrata in vigore di quello approvato con il presente provvedimento, a partire dal prossimo 2 marzo 2020, per le domande di agevolazione presentate da tale data.

Sono stati acquisiti i pareri dei servizi di staff ai sensi della deliberazione di Giunta provinciale n. 6 del 15 gennaio 2016.

Infine, per gli interventi di cui alle disposizioni modificate e integrate con la presente deliberazione, si fa fronte con le risorse disponibili sul bilancio dell'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE).

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto l'art. 56 e l'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011;
- visto l'articolo 39 ter della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3;
- viste le ulteriori norme e gli atti richiamati in premessa;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

RIFERIMENTO: 2020-D338-00040

- 1. di approvare, per quanto espresso in premessa, le modifiche all'allegato 1) della deliberazione n. 846 di data 20 maggio 2016 e s.m., come risultanti dall'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituisce l'allegato 1) della deliberazione n. 846 di data 20 maggio 2016 e s.m. e che entrerà in vigore a partire dal 2 marzo 2020, per le domande di agevolazione presentate da tale data. Le domande per le tipologie C) e D), relative ad iniziative per le quali sono già state consegnate le domande di contributo per le tipologie A e B), saranno istruite secondo i criteri previsti dalla deliberazione n. 846 di data 20 maggio 2016 e s.m.;
- 2. di approvare, per quanto espresso in premessa, le modifiche agli allegati 2) e 3) della deliberazione n. 846 di data 20 maggio 2016 e s.m., come risultanti dagli allegati 2) e 3), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituiscono gli allegati 2) e 3) della deliberazione n. 846 di data 20 maggio 2016 e s.m. e che entrerà in vigore a partire dal 2 marzo 2020, per le domande di agevolazione presentate da tale data;
- 3. di stabilire che alla spesa derivante dalla presente deliberazione si fa fronte con le risorse disponibili sul bilancio dell'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE);
- 4. di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento.

RIFERIMENTO: 2020-D338-00040

Adunanza chiusa ad ore 17:59

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato 1)

002 Allegato 2)

003 Allegato 3)

IL PRESIDENTE Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE Luca Comper

Pag 5 di 5 RIFERIMENTO : 2020-D338-00040

ALLEGATO 1 (TESTO COORDINATO)

Legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 "legge provinciale sull'energia" art. 14 bis

DISPOSIZIONI APPLICATIVE

INCENTIVAZIONE DEI SOGGETTI PRIVATI "RIQUALIFICAZIONE CONDOMÌNI: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E IMPIEGO DI FONTI RINNOVABILI"

DELIBERE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI APPROVAZIONE DEI PRESENTI CRITERI

PROVVEDIMENTO	NUMERO	DATA
APPROVAZIONE	846	20 MAGGIO 2016
MODIFICA	1640	23 SETTEMBRE 2016
MODIFICA	1013	23 GIUGNO 2017
MODIFICA	902	25 MAGGIO 2018
MODIFICA		

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

- 1. Le presenti disposizioni si riferiscono ad iniziative di cui all'articolo 14 bis della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 «legge provinciale sull'energia» indicata di seguito, nel testo, come "legge provinciale".
 - 2. Ai fini delle presenti disposizioni si applicano le definizioni contenute al punto 9.

2. SOGGETTI BENEFICIARI

- 1. Salvo le specifiche indicazioni riportate nelle schede allegate, possono beneficiare degli interventi di cui alle presenti disposizioni i condomini relativi ad edifici siti nel territorio della Provincia di Trento, dotati di amministratore condominiale o, se sprovvisti, in accordo con quanto previsto dal codice civile (art. 1129), di referente condominiale, e realizzati a seguito del rilascio di un titolo edilizio anteriore all'entrata in vigore del DPR 412/1993 (14 ottobre 1993). Nei casi di edilizia abitativa sociale, disciplinata dalla legge provinciale n.15 del 2005, possono beneficiare delle agevolazioni i singoli soggetti privati proprietari delle unità immobiliari, per le sole quote millesimali di loro competenza. Il volume relativo alle unità immobiliari di categoria catastale "A" deve essere pari almeno al 50% del volume riscaldato complessivo dell'edificio interessato all'efficientamento energetico.
- 2. Il referente condominiale deve essere individuato con scrittura privata sottoscritta all'unanimità dei proprietari delle unità immobiliari e dovrà necessariamente essere delegato a seguire l'iter amministrativo e le eventuali procedure necessarie per l'accensione di un mutuo.
- 3. Ai fini delle presenti disposizioni, i condomini sono identificati con riferimento alla propria denominazione, codice fiscale e amministratore condominiale o, se sprovvisti in accordo con quanto previsto dal codice civile (art. 1129), di referente condominiale. Nei casi di edilizia abitativa sociale, gli immobili sono identificati tramite l'indirizzo, il codice della unità immobiliare, le particelle edificiali e il comune catastale.
 - 4. Possono inoltre beneficiare degli interventi delle presenti disposizioni:
- eventuali soggetti sovraordinati a singoli condomini e/o ad altri soggetti proprietari di edifici. In tal caso le caratteristiche degli edifici di cui al comma 1 sono riferite all'insieme degli edifici stessi;
- imprese ed altri soggetti fornitori che effettuano operazioni di cessione del credito da soggetti cui spetta la detrazione per le spese di efficientamento energetico di parti condominiali, ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;
 - 5. Sono escluse dalle presenti disposizioni le unità immobiliari di proprietà di imprese.

3. INIZIATIVE AMMISSIBILI

- 1. Sono agevolabili attraverso le presenti disposizioni soltanto iniziative promosse dai soggetti indicati al punto 2 rientranti tra le seguenti tipologie:
- A+B) Diagnosi energetica, spese tecniche e assistenza;
- C) Spese per interessi di mutui con banche convenzionate;
- D) Spese per interessi di mutui con banche convenzionate per anticipo del credito a favore di imprese ed altri soggetti fornitori, derivante da detrazione spettante per oneri di efficientamento energetico di parti condominiali.
- 2. Nelle schede allegate sono riportate ulteriori indicazioni relative alle iniziative ammissibili.

4. SPESE AMMISSIBILI

4.1 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- 1. Le iniziative agevolate devono risultare incluse nelle tipologie ammissibili previste al punto 3.
- 2. Ad eccezione della sola effettuazione della diagnosi, le iniziative sono ammissibili solo se riguardano lavori che permettono di raggiungere una riduzione di almeno il 30% dell'indice di prestazione energetica globale dell'edificio (Epgl tot, in kWh/m2 anno) calcolato sul volume riscaldato dell'intero corpo di fabbrica funzionalmente autonomo dello stesso edificio, secondo le modalità di valutazione A2 (standard) della UNI TS 11300-2, prospetto 2.
- 3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, gli eventuali lavori connessi esclusivamente al sistema di generazione sono ammissibili solo se riferiti all'installazione di pompe di calore contestuale a quella di pannelli fotovoltaici, ed eventualmente in aggiunta a quella di pannelli solari, oppure se lo stesso sistema di generazione, anche a condensazione, è combinato con altri interventi sulle superfici opache e trasparenti.
- 4. Le spese ammissibili possono riguardare anche parti private purchè afferenti alle componenti opache e/o trasparenti dell'involucro e strettamente funzionali e contestuali ai lavori sulle parti comuni.
 - 5. Gli importi di spesa sono comprensivi dell'IVA di legge.
- 6. Le spese inerenti le iniziative ammesse a contributo devono essere sostenute dal soggetto beneficiario. Le spese si intendono sostenute dal soggetto o dai soggetti beneficiari quando le fatture di spesa o documenti equipollenti risultano debitamente intestate a tale soggetto e quietanzate.

- 7. Non sono in ogni caso ammesse ad agevolazione le spese relative ad iniziative realizzate fuori dal territorio della Provincia di Trento.
- 8. Le iniziative sono ammissibili solo se riguardano lavori realizzati nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale previsti dalle disposizioni urbanistiche vigenti. Detta condizione deve sussistere al momento della presentazione della documentazione per l'erogazione dell'agevolazione.
- 9. Nelle schede allegate sono riportate le eventuali condizioni specifiche richieste per ciascuna tipologia di iniziativa.

4.2 DETERMINAZIONE DELLA SPESA AMMISSIBILE

- 1. Nelle schede allegate sono riportati i parametri tecnico/economici per la determinazione della spesa ammissibile in funzione delle caratteristiche dell'iniziativa stessa.
- 2. Le schede individuano inoltre il limite minimo e massimo di spesa ammissibile per ciascuna iniziativa.

5. INCENTIVI

5.1 MISURE DI CONTRIBUTO

- 1. Nelle schede allegate è indicata per ciascuna tipologia di iniziativa la misura di contributo in conto capitale sulle spese ritenute ammissibili.
- 2. Il contributo, riferito esclusivamente alla tipologia D, è concesso nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis).

5.2 MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEI CONTRIBUTI

- 1. Le singole tipologie di contributi sono corrisposte in un'unica soluzione.
- 2. I contributi sono erogati al completamento dell'iniziativa, ad avvenuta presentazione della documentazione richiesta nelle singole schede.

6. OBBLIGHI, DINIEGHI, REVOCHE E VIGILANZA

6.1 OBBLIGHI

6.1.1 Obblighi relativi al mutuo

1. Il mutuo di cui alle schede C) e D) deve essere mantenuto per tutta la durata prevista.

6.1.2 Divieto di cumulo

1. Fatte salve eventuali specifiche disposizioni indicate nelle schede allegate, i contributi di cui alle presenti disposizioni non sono cumulabili relativamente alle medesime spese con qualsiasi altro strumento di incentivazione previsto dall'Unione europea, dallo Stato, comprese le detrazioni fiscali, dalla Provincia autonoma di Trento o da altri Enti locali.

6.1.3 Altri obblighi

- 1. Il soggetto beneficiario del contributo deve impegnarsi a rispettare i seguenti ulteriori obblighi:
- a) accettazione di ogni controllo sull'effettiva destinazione del contributo concesso e sul rispetto degli obblighi previsti dalla legge provinciale, dalle presenti disposizioni e dall'atto di concessione dell'agevolazione;
- b) tempestiva comunicazione all'organismo istruttore di qualsiasi modificazione soggettiva o oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa.
- 2. Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di fornire l'originale o la copia autentica della documentazione prevista in copia semplice dalle presenti disposizioni, a richiesta dell'organismo istruttore.

6.2 DINIEGHI E REVOCHE

- 1. Il mancato rispetto dei vincoli previsti dal punto 6.1.1 comporta la revoca proporzionale al numero di giorni mancanti per il rispetto del termine.
- 2. Il mancato rispetto della soglia minima di risparmio energetico di cui al comma 2 del punto 4.1 comporta il diniego della domanda o la revoca della concessione.
- 3. La presentazione di documentazione non veritiera comporta l'inammissibilità della spesa a cui la documentazione si riferisce ed è quindi disposta, a seconda del caso, la revoca totale o parziale dei contributi concessi, ovvero la non ammissibilità totale o parziale delle domande per le quali non è stato ancora assunto il provvedimento di concessione. Nel caso sia verificata la non veridicità delle dichiarazioni allegate all'istanza o il mancato rispetto di altri obblighi, è disposto il provvedimento di revoca dei contributi concessi o di diniego delle domande per le quali non è stato ancora assunto il provvedimento di concessione.
- 4. Il mancato rispetto, in sede di rendicontazione, delle condizioni previste dalle schede allegate per l'attribuzione di determinate misure di agevolazione comporta, a seconda del caso, la rideterminazione o la revoca dei contributi concessi.
 - 5. La revoca, indipendentemente dal motivo che l'ha determinata, comporta la

restituzione delle somme erogate in eccedenza maggiorate degli interessi semplici calcolati al tasso legale.

6.3 PROCEDURE DI VIGILANZA

1. Il controllo sul rispetto degli obblighi di cui al punto 6.1 viene effettuato a campione dalla struttura competente.

7. PRESENTAZIONE E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE NONCHÉ TERMINI DI REALIZZAZIONE

7.1. DISPOSIZIONI GENERALI

- 1. La domanda per ottenere la concessione degli incentivi previsti dalle presenti disposizioni è presentata alla struttura provinciale competente in materia di incentivi per il risparmio energetico, che provvede anche all'istruttoria.
- 2. Non è consentita la presentazione di più domande da parte del medesimo soggetto sulla medesima tipologia, ad esclusione della tipologia D. Non sono conteggiate le domande alle quali il soggetto richiedente abbia rinunciato o in relazione alle quali siano stati assunti provvedimenti di diniego o di revoca del contributo.
- 3. Non è consentita la presentazione di domande integrative delle spese previste nella domanda originaria.

7.2 PRESENTAZIONE ED ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

- 1. Le domande devono essere presentate dal rappresentante del soggetto richiedente con una delle seguenti modalità:
- a) tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC dell'organismo istruttore;
- b) consegna a mano direttamente all'organismo istruttore, anche per il tramite degli sportelli periferici dell'Amministrazione provinciale;
- c) spedizione tramite ufficio postale con raccomandata;
- d) nei casi di edilizia abitativa sociale, per la scheda A+B), dal gestore condominiale per conto dei privati proprietari.
- 2. Le domande presentate tramite posta elettronica certificata non sottoscritte digitalmente sono ritenute validamente trasmesse qualora rispettino le direttive concernenti le comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e lo scambio di documenti per via telematica adottate dalla Giunta provinciale.

- 3. Per le domande validamente inoltrate tramite posta elettronica certificata o secondo le modalità indicate al comma 1, lettera c), la data di presentazione della domanda corrisponde alla data di invio.
- 4. L'avvio dell'istruttoria è disposto secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande di agevolazione; la concessione delle agevolazioni avviene in ordine cronologico rispetto al termine di istruttoria.
 - 5. La struttura competente all'istruttoria predispone:
- a) la verifica della sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità delle iniziative ai benefici di legge;
- b) la verifica dell'ammissibilità della spesa;
- c) l'entità del contributo spettante.
- 6. Per la valutazione dell'ammissibilità si deve tenere conto dei limiti fissati per ogni tipologia di iniziativa indicati nelle schede allegate;
- 7. Le domande istruite positivamente per le quali non risulti possibile procedere alla concessione del relativo contributo per l'esaurirsi delle risorse finanziarie in un esercizio, possono essere agevolate, con priorità cronologica, entro l'anno solare successivo. Scaduto tale termine è disposto il diniego del contributo.
- 8. I procedimenti derivanti dall'applicazione di queste disposizioni si concludono nei termini stabiliti in attuazione degli articoli 3 e 5 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.
- 9. Nel caso non sia possibile disporre la concessione dei contributi per insufficienza di risorse finanziarie, i procedimenti di cui al comma 8 sono conclusi con la comunicazione al soggetto richiedente dell'esito dell'istruttoria e della carenza delle risorse. Qualora, successivamente alla comunicazione, si rendano disponibili le risorse per la concessione, anche nell'ipotesi di cui al comma 7, è avviato d'ufficio un nuovo procedimento.

7.3. TERMINI DI REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE

- 1. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dal giorno di presentazione della domanda ed entro il termine di rendicontazione dell'iniziativa previsto nelle singole schede. Nel caso di iniziative rientranti nella tipologia A+B di cui al punto 3, sono ammissibili spese di diagnosi energetica sostenute nei 18 mesi precedenti la data della domanda. Nei casi di edilizia abitativa sociale, per la scheda A+B), devono rientrare nel suddetto lasso temporale sia le fatture o documenti equipollenti emessi dal gestore condominiale che quelli emessi dai soggetti incaricati dell'intervento agevolato.
- 2. Il momento in cui le spese si intendono sostenute è costituito dalla data di emissione delle relative fatture o dei documenti equipollenti, che devono essere regolarmente quietanzati.
- 3. Le iniziative agevolate ai sensi dalle presenti disposizioni devono essere completate e rendicontate nei termini previsti nelle singole schede.

- 4. Per il rispetto dei termini di completamento e rendicontazione si fa riferimento alle date risultanti dalla fattura di spesa o documento equipollente, o, nel caso di più fatture o documenti equipollenti, dall'ultima fattura o dall'ultimo documento.
- 5. In relazione ai suddetti termini si applicano comunque le disposizioni di cui alla deliberazione della giunta provinciale n. 1980 del 14 settembre 2007 e successive modificazioni.
- 6. Il mancato rispetto dei termini previsti comporta a seconda dei casi rispettivamente la revoca totale o parziale del contributo concesso.
- 7. Le condizioni di ammissibilità delle spese di cui al punto 4 sono verificate anche in sede di liquidazione del contributo, facendo riferimento, quando necessario, all'entità della spesa effettivamente documentata. In caso di riduzione della spesa, il contributo da erogare è proporzionalmente rideterminato.

8. **DOCUMENTAZIONE**

8.1 DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- 1. Le domande sono presentate secondo il modello approvato dalla struttura competente in materia di incentivi per il risparmio energetico e devono contenere i seguenti elementi:
 - a. l'individuazione del soggetto;
 - b. il possesso dei requisiti previsti dalle presenti disposizioni per l'ammissibilità ad agevolazione; qualora nel condominio siano presenti unità immobiliari di proprietà di imprese è necessario allegare una ripartizione millesimale (se disponibile) od una divisione pro quota dell'edificio, con evidenza di tali soggetti;
 - c. l'identificazione dell'immobile oggetto di intervento, il codice fiscale e la denominazione del condominio. Nei casi di edilizia abitativa sociale: l'indirizzo, il codice della unità immobiliare, le particelle edificiali e il comune catastale;
 - d. la dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, attestante di non avere presentato altre domande di incentivazione per le medesime spese oggetto della richiesta;
 - e. la dichiarazione di essere a conoscenza della disciplina prevista dalle presenti disposizioni in materia di cumulabilità degli incentivi.
- 2. Per i condomini non soggetti all'obbligo dell'amministratore condominiale (art. 1129 del codice civile) alla domanda va allegata scrittura privata sottoscritta da tutti i proprietari attestante l'individuazione del referente condominiale, delegato a seguire l'iter amministrativo per la realizzazione dell'iniziativa di efficientamento energetico e le eventuali procedure necessarie per l'accensione di un mutuo.
 - 3. Alle domande va allegata la documentazione indicata nelle rispettive schede.
- 4. In relazione alla verifica della compatibilità dell'investimento con le iniziative agevolate previste al punto 3 o dell'ammissibilità della spesa, l'organismo istruttore può

richiedere, per indispensabili esigenze istruttorie, eventuale ulteriore documentazione ad integrazione di quella già presentata, fissando un termine per la presentazione della stessa non superiore a tre mesi.

8.2. DOCUMENTAZIONE PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

- 1. Per ottenere l'erogazione dei contributi deve essere presentata la richiesta di accredito sul conto corrente intestato al soggetto beneficiario e la documentazione indicata nelle rispettive schede.
- 2. Qualora nel condominio siano presenti unità immobiliari di proprietà di imprese è necessario allegare una ripartizione millesimale (se disponibile) od una divisione pro quota dell'edificio, con evidenza di tali soggetti.

9. DEFINIZIONI

Condominio

Il condominio è disciplinato dal codice civile italiano: l'art. 1117 c.c. stabilisce che sono parti comuni dell'edificio, se il contrario non risulta dal titolo, le scale, l'atrio, le facciate, il suolo su cui sorge l'edificio, i muri maestri, ecc., mentre l'art. 1118 c.c. stabilisce che il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell'unità immobiliare che gli appartiene. La legge 11 dicembre 2012 n. 220 ("Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici"), entrata in vigore il 18 giugno 2013, ha riformato alcuni aspetti della materia adeguando la disciplina dell'istituto.

Diagnosi energetica

La diagnosi energetica degli edifici è un insieme sistematico di rilievi, raccolta ed analisi dei parametri relativi ai consumi specifici e alle condizioni di esercizio dell'edificio e dai suoi impianti definibile come una "valutazione tecnico-economica dei flussi di energia".

I suoi obiettivi sono quelli di:

- definire il bilancio energetico dell'edificio
- individuare gli interventi di efficientamento energetico
- valutare per ciascun intervento le opportunità tecniche ed economiche
- migliorare le condizioni di comfort e di sicurezza
- ridurre le spese di gestione

Si fa riferimento alle norme della serie UNI CEI EN 16247 e della serie UNI/TS 11300.

Ristrutturazione importante di primo livello

Interventi che interessano l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio e che comprendono anche la ristrutturazione dell'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservita all'edificio, ai sensi dell'art. 2 bis del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. e s.m..

Ristrutturazione importante di secondo livello

Interventi che interessano l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio e che possono interessare anche l'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva, ai sensi dell'art. 2 bis del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. e s.m..

Riqualificazione energetica

Interventi non riconducibili alle precedenti categorie ma che hanno comunque un impatto sulla prestazione energetica dell'edificio; tali interventi coinvolgono una superficie inferiore o uguale al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio e/o consistono nella nuova installazione o nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all'edificio, ivi compresa la sostituzione del generatore di calore, ai sensi dell'art. 2 bis del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. e s.m..

SCHEDA A + B - Diagnosi energetica, spese tecniche e assistenza

SPESE AMMISSIBILI

- 1. spese per la redazione di <u>diagnosi energetica</u> effettuata da tecnici abilitati all'esercizio della professione, facendo riferimento alle norme della serie UNI CEI EN 16247 e della serie UNI/TS 11300. La diagnosi dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti punti:
 - a) Analisi del fabbisogno energetico dell'edificio allo stato attuale;
 - b) Individuazione degli interventi idonei al miglioramento energetico;
 - c) Analisi del fabbisogno energetico dell'edificio e del risparmio energetico conseguibile con la realizzazione degli interventi proposti;
 - d) Stima dei costi e dei tempi di ritorno semplice degli interventi proposti distinguendo quali riguardano parti comuni del condominio e quali parti private;
- 2. <u>spese tecniche</u> (ad esempio: progettazione intervento, direzione lavori, contabilità finale, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, verifica dello stato di salute del condominio,...) effettuate da tecnici abilitati all'esercizio della professione e relative a:
 - a) lavori di efficientamento energetico previsti nella diagnosi su parti comuni ed eventualmente su parti private così come al punto 4.1;
 - b) ulteriori lavori non previsti nella predetta diagnosi purchè svolti contestualmente e strettamente funzionali ai lavori di cui al punto precedente. Sono inclusi inoltre i lavori per la predisposizione di opere edili/collegamenti elettrici per l'allacciamento di colonnine di ricarica private per autoveicoli elettrici ed ibridi plug-in ed e-bike e/o i lavori di installazione di sistemi di accumulo elettrici accoppiati a pannelli fotovoltaici. Tali ulteriori lavori non posso superare l'importo dei lavori previsti al punto a), anche in fase di erogazione del contributo;
- 3. oneri per lavori straordinari dell'amministratore;
- 4. eventuali costi per assistenza nella stipula di un contratto Energy Performance Contract;
- 5. nei casi di edilizia abitativa sociale non possono essere agevolati ulteriori costi rispetto a quelli addebitati dai soggetti incaricati dell'effettuazione dell'intervento agevolato.

LIMITI DI SPESA AMMISSIBILE

Per le spese di cui al precedente punto 1 sono stabiliti i seguenti limiti:

Spesa minima ammissibile: euro 600,00

Spesa massima ammissibile:

N (= numero unità immobiliari riscaldate non di proprietà di imprese)	Spesa massima ammissibile
Fino a 8	euro 300,00 x N
Da 9 a 20	euro 2.400,00 + euro 200,00 x (N - 8)
Da 21 a 40	euro 4.800,00 + euro 150,00 x (N - 20)
Da 41 a 50	euro 7.800,00 + euro 100,00 x (N - 40)
Da 51 in poi	euro 8.800,00

Nei casi di edilizia abitativa sociale il limite minimo non si applica mentre il limite massimo è riferito al singolo soggetto privato proprietario (es. 1 unità immobiliare, 300 euro).

Per le spese di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4 sono stabiliti i seguenti limiti (complessivi):

Spesa minima ammissibile: euro 3.000,00

Spesa massima ammissibile: secondo le seguenti misure, nel limite massimo di euro 40.000,00

N (= numero unità immobiliari riscaldate non di proprietà di imprese)	±.
Fino a 8	12% della spesa per lavori di cui ai punti 2a) e 2b)
Da 9 in poi	10% della spesa per lavori di cui ai punti 2a) e 2b)

Nei casi di edilizia abitativa sociale il limite minimo non si applica mentre il limite massimo è riferito al singolo soggetto privato proprietario ed è quantificato in 3.000 euro.

MISURA DEL CONTRIBUTO: 90%

Qualora non si eseguano lavori di efficientamento energetico si avrà comunque diritto al riconoscimento per le spese sostenute per la diagnosi energetica, nella misura del 50%.

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PER PRESENTAZIONE DOMANDA:

- 1. copia della diagnosi energetica, firmata da un tecnico abilitato;
- 2. prospetto iniziale, secondo il modello predisposto dalla struttura competente;
- 3. Nei casi di edilizia abitativa sociale il gestore condominiale presenta, per conto dei privati proprietari, la documentazione che comprenderà il riparto millesimale dell'edificio.

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PER LIQUIDAZIONE:

- 1. copia semplice delle fatture o dei documenti equipollenti attestanti le spese tecniche e gli oneri, debitamente quietanzati. Nei casi di edilizia abitativa sociale, le fatture o documenti equipollenti potranno essere emessi dal gestore condominiale;
- 2. elenco riepilogativo dei documenti di spesa di cui al punto 1., secondo il modello predisposto dalla struttura competente. Nei casi di edilizia abitativa sociale tale elenco va integrato dalla ripartizione millesimale delle spese
- 3. qualora nel condominio siano presenti unità immobiliari di proprietà di imprese è necessario allegare una ripartizione millesimale (se disponibile) od una divisione pro quota dell'edificio, con evidenza di tali soggetti;
- 4. copia dell'estratto del verbale dell'assemblea del condominio, debitamente firmato, che comprovi l'esposizione del tecnico in assemblea con illustrazione sintetica dei contenuti della diagnosi, o documentazione equivalente nei casi di edilizia abitativa sociale; nel caso

di condomini senza amministratore, qualora non previsto per obbligo dal codice civile (art. 1129), dichiarazione sottoscritta da tutti i proprietari dell'avvenuta esposizione del tecnico con illustrazione sintetica dei contenuti della diagnosi;

- 5. prospetto finale, secondo il modello predisposto dalla struttura competente;
- 6. eventuale copia di Energy Performance Contract.

TERMINI DI COMPLETAMENTO/RENDICONTAZIONE:

24 mesi dalla data della comunicazione della concessione del contributo.

SCHEDA C – spese per interessi su mutui accesi con banche convenzionate

SPESE AMMISSIBILI:

interessi attualizzati da pagare anticipatamente, relativi ad un mutuo contratto dal condominio per la quota parte esclusivamente riferibile ad unità immobiliari non di proprietà di imprese o, nei soli casi di edilizia abitativa sociale, dai singoli privati proprietari con banca convenzionata ai sensi degli allegati 2 e 3 alla presente deliberazione. L'importo del mutuo non può superare il costo complessivo dei lavori e della progettazione/assistenza tecnica quest'ultimo nel limite massimo di spesa ammissibile di cui ai punti 2, 3 e 4 delle spese ammissibili della precedente scheda A+B), al netto dell'eventuale cessione del credito. La durata del mutuo deve essere pari a 10 anni.

LIMITE MASSIMO DI SPESA AMMISSIBILE: euro 100.000,00.

LIMITE MINIMO DI SPESA AMMISSIBILE: euro 5.000,00, esclusi i casi di edilizia abitativa sociale

MISURE DELL'INTERVENTO:

Il contributo è determinato come segue:

- 13% dell'importo del mutuo ammissibile nel caso di ristrutturazione importante di primo livello come da definizioni;
- 11% dell'importo del mutuo ammissibile nel caso di ristrutturazione importante di secondo livello o riqualificazione energetica come da definizioni.

Alle predette percentuali è aggiunta una maggiorazione del 2% qualora sussista almeno una delle seguenti condizioni:

- consenso unanime all'accensione del mutuo da parte dei partecipanti all'Assemblea condominiale o sottoscriventi atto di scrittura privata, nel caso di condomini senza amministratore qualora non previsto per obbligo dal codice civile (art. 1129);
- in caso di stipula di contratto di risparmio energetico/EPC come definito dal D.lgs 4 luglio 2014, n. 102.

Il contributo potrà comunque coprire fino al 90% dell'importo degli interessi risultante dall'attualizzazione degli interessi a tasso fisso applicati dalla banca sull'importo del mutuo con rata calcolata su base annuale.

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PER PRESENTAZIONE DOMANDA:

- a) copia della diagnosi energetica, firmata da un tecnico abilitato;
- b) prospetto iniziale, secondo il modello predisposto dalla struttura competente;
- c) estratto del verbale dell'assemblea condominiale che delibera il mandato all'amministratore di negoziare il mutuo con le banche convenzionate, con indicazione dell'importo massimo da richiedere per finanziare gli interventi di efficientamento.Nel

caso di condomini senza amministratore: scrittura privata, sottoscritta all'unanimità dai proprietari, che dà mandato al referente condominiale di negoziare il mutuo con le banche convenzionate, con indicazione dell'importo massimo da richiedere per finanziare gli interventi di efficientamento. Nei casi di edilizia abitativa sociale: ripartizione millesimale dell'importo dei lavori oggetto di intervento agevolato.

TERMINI DI COMPLETAMENTO/RENDICONTAZIONE:

24 mesi dalla data della comunicazione della concessione del contributo.

DOCUMENTAZIONE PER LIQUIDAZIONE

- 1) copia del contratto di mutuo con attestazione dell'avvenuto pagamento degli interessi;
- 2) prospetto finale, secondo il modello predisposto dalla struttura competente;
- 3) eventuale copia del contratto di risparmio energetico/EPC come definito dal D.lgs 4 luglio 2014, n. 102;
- 4) Qualora nel condominio siano presenti unità immobiliari di proprietà di imprese è necessario allegare una ripartizione millesimale (se disponibile) od una divisione pro quota dell'edificio, con evidenza di tali soggetti.

SCHEDA D - Contributi per imprese ed altri soggetti fornitori su interessi di mutuo con banche convenzionate per anticipo del credito derivante da detrazione spettante per le spese di efficientamento energetico di parti condominiali

SOGGETTI BENEFICIARI: imprese ed altri soggetti fornitori che effettuano operazioni di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese di efficientamento energetico di parti condominiali per la quota parte esclusivamente riferibile ad unità immobiliari non di proprietà di imprese, ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e ss.mm. per spese sostenute dal 1° gennaio 2017.

SPESE AMMISSIBILI:

interessi attualizzati da pagare anticipatamente, relativi ad un mutuo sottoscritto per l'anticipazione del credito ceduto, avente durata di 5 o 10 anni e importo non superiore a quello del credito ceduto, contratto con banca convenzionata ai sensi dell'allegato alla presente deliberazione. La banca già convenzionata può stipulare il mutuo di cui alla presente scheda senza ulteriore aggiornamento della convenzione già sottoscritta. Il predetto credito può risultare dalla cessione del credito di più condòmini, anche di differenti condomini.

LIMITE MASSIMO DI SPESA AMMISSIBILE: euro 100.000,00.

LIMITE MINIMO DI SPESA AMMISSIBILE: euro 5.000,00.

MISURA INTERVENTO:

Il contributo corrisponde al 90% dell'importo degli interessi risultante dall'attualizzazione degli interessi a tasso fisso applicati dalla banca sull'importo del mutuo con rata calcolata su base annuale comunque nel limite di un tasso fisso/tasso di attualizzazione pari al 2,90 percento per mutui a 10 anni e 2,12 percento per mutui a 5 anni e fatte salve eventuali deroghe autorizzate dalla Giunta provinciale. Il tasso massimo è aggiornato semestralmente in base all'andamento dell'IRS di periodo (5 e 10 anni), aggiungendo l'incremento o il decremento, qualora superiore allo 0,3 percento (30bps) del tasso IRS rispetto alla rilevazione d'inizio secondo semestre 2019 pari, rispettivamente, a -0,25 percento e 0,15 percento, rilevato il primo giorno utile del I° o II° semestre dell'anno in cui è presentata la domanda.

Il contributo è concesso nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis).

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PER PRESENTAZIONE DOMANDA:

- attestazione dell'importo del credito ceduto (iva incluso), della volontà di cedere il credito e dell'accettazione dello stesso da parte del fornitore, od altra documentazione fiscale contenente gli stessi elementi, in vigore tempo per tempo.
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà degli aiuti a titolo di "de minimis".

TERMINI DI COMPLETAMENTO/RENDICONTAZIONE:

24 mesi dalla data della comunicazione della concessione del contributo.

DOCUMENTAZIONE PER LIQUIDAZIONE

- 1) copia del contratto di mutuo avente ad oggetto la cessione del credito, con attestazione dell'avvenuto pagamento degli interessi;
- 2) attestazione dell'avvenuta cessione del credito fiscale (cd. "cassetto fiscale") pari od inferiore alla detrazione spettante per le spese di riqualificazione energetica di parti condominiali

ALLEGATO 2 (TESTO COORDINATO)

CONDIZIONI DI CONVENZIONAMENTO DELLE BANCHE CON LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Art. 1- Ambito di applicazione

- 1. Con l'art. 14 bis della L.P. 4 ottobre 2012, n. 20 (Legge provinciale sull'energia 2012), introdotto con l'art. 71 della L.P. 9 marzo 2016, n. 2, la Provincia autonoma di Trento ("PAT") ha introdotto alcune misure volte, tra l'altro, ad incentivare la riqualificazione energetica di condomini situati in Trentino.
- 2. Le misure di cui al precedente primo comma comprendono anche un contributo in conto interessi a carico della PAT qualora il condominio, o nel caso di edilizia abitativa sociale, i singoli privati proprietari, intenda finanziare i lavori di riqualificazione energetica mediante contrazione di mutuo bancario; tale contributo è concesso al ricorrere delle condizioni e nei limiti della presente deliberazione attuativa dell'art. 14 bis della LP n. 20/2012.
- 3. Al fine di disciplinare termini, modalità e condizioni di intervento della PAT nella concessione dei contributi in conto interesse di cui ai precedenti commi, le banche interessate sono tenute a prendere atto ed accettare quanto riportato nel presente documento ("Banche aderenti" o "Banche"). I contratti di mutuo concessi dalle Banche ai condomini, o nel caso di edilizia abitativa sociale, ai singoli privati proprietari, per la riqualificazione energetica, al fine di beneficiare del contributo in conto interesse di cui al precedente comma, dovranno risultare coerenti con le specifiche riportate nel presente documento.

Art. 2 - Promozione degli strumenti a sostegno della riqualificazione energetica dei condomini

- 1. La Banca riconosce che lo strumento di incentivazione introdotto dalla PAT per la riqualificazione energetica dei condomini di cui al precedente art. 1 è meritorio di supporto e divulgazione; nel condividere l'importanza della riqualificazione energetica, la Banca si impegna, dunque, ad adottare ogni iniziativa utile ed ogni ragionevole sforzo per divulgare tramite i propri canali commerciali gli strumenti finanziari riservati ai condomini, o nel caso di edilizia abitativa sociale, ai singoli privati proprietari, per i lavori di efficientamento energetico.
- 2. La Banca porrà in essere ogni azione utile, compatibilmente con le proprie procedure, per rendere disponibili ed aggiornati termini, modalità e condizioni degli strumenti finanziari a sostegno degli interventi per la riqualificazione energetica dei condomini.
- 3. La PAT renderà disponibili sul proprio sito l'elenco della Banche che aderiranno alla presente iniziativa
- 4. Nel condividere l'importanza della riqualificazione energetica, la Banca si impegna a valutare la partecipazione alle spese di promozione dell'iniziativa a sostegno della riqualificazione energetica dei condomini che la PAT attiverà ed a fronte di adeguata visibilità.

Art. 3 - Caratteristiche del contratto di mutuo del condominio

- 1. Il contratto di mutuo che la Banca concederà ai condomini, o nel caso di edilizia abitativa sociale, ai singoli privati proprietari, dovrà avere ad oggetto il finanziamento di lavori di efficientamento energetico e contenere le seguenti caratteristiche affinché la PAT possa assumere l'onere a proprio carico degli interessi attualizzati nei limiti della presente deliberazione attuativa dell'art. 14 bis della LP n. 20/2012:
 - i. <u>Durata</u> La durata del contratto sarà di 10 anni, con piano di rimborso elaborato a rata di capitale costante (c.d. piano di ammortamento italiano) calcolata su base annuale.
 - ii. <u>Tasso applicato</u> Il mutuo sarà regolato a tasso fisso; il tasso d'interesse costituisce l'unico onere economico relativo al finanziamento – ad esclusione di imposte, tasse ed eventuali interessi di mora – e non sono quindi previsti ulteriori oneri, spese accessorie o commissioni.
 - iii. <u>Tasso di attualizzazione e contributo PAT</u> L'importo ammissibile a contributo è rappresentato dall'importo derivante dall'attualizzazione degli oneri per interessi al medesimo tasso di cui al precedente ii., calcolata alla data dell'erogazione definitiva/complessiva e messa in ammortamento. L'importo del contributo in conto interessi a carico della PAT è riconosciuto nei limiti del presente provvedimento.
 - iv. <u>Pagamento interessi</u> Il pagamento degli interessi avverrà in una unica soluzione anticipatamente.
 - v. <u>Forme di tutela</u> Al fine di favorire l'attuazione dell'operazione e la bancabilità della stessa, la Banca nel contratto di mutuo potrà prevedere l'impegno del condominio, o nel caso di edilizia abitativa sociale, dei singoli privati proprietari, a vincolare (tramite conto vincolato, conto pegnato o altre forme di tutela) le somme erogate dalla PAT a proprio favore a titolo di contributo per l'iniziativa di riqualificazione energetica, ulteriori a quelle destinate all'abbattimento degli oneri per interessi. Tali forme di tutela verranno automaticamente meno una volta rimborsato integralmente il mutuo contratto ovvero a compensazione della quota capitale residua.
 - vi. <u>Clausole espresse</u> Il contratto di mutuo dovrà prevedere l'esplicito riferimento alle disposizioni del presente provvedimento ed in particolare:
 - 6.1.1 Obblighi relativi al mutuo: "1. Il mutuo di cui alle schede C) e D) deve essere mantenuto per tutta la durata prevista";
 - 6.1.3 Altri obblighi: "b) tempestiva comunicazione all'organismo istruttore di qualsiasi modificazione soggettiva o oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa";
 - 6.2 Dinieghi e revoche: "1. Il mancato rispetto dei vincoli previsti dal punto 6.1.1 comporta la revoca del contributo proporzionale al numero di giorni mancanti per il rispetto del termine.

Art. 3.1 - Caratteristiche del contratto di mutuo con i soggetti fornitori

1. Il contratto di mutuo che la Banca concederà ai fornitori dovrà avere ad oggetto il finanziamento per cessione del credito derivante da detrazione spettante per le spese di efficientamento energetico e contenere le seguenti caratteristiche affinché la PAT possa assumere l'onere a proprio carico degli interessi attualizzati, nei limiti di cui all'allegato 1 della presente deliberazione attuativa dell'art. 14 bis della LP n. 20/2012:

- i. <u>Durata</u> La durata del contratto sarà di 5 o 10 anni con piano di rimborso elaborato a rata di capitale costante (c.d. piano di ammortamento italiano) calcolata su base annuale.
- ii. <u>Tasso applicato</u> Il mutuo sarà regolato a tasso fisso; il tasso d'interesse costituisce l'unico onere economico relativo al finanziamento – ad esclusione di imposte, tasse ed eventuali interessi di mora – e non sono quindi previsti ulteriori oneri, spese accessorie o commissioni.
- iii. <u>Tasso di attualizzazione e contributo PAT</u> L'importo ammissibile a contributo è rappresentato dall'importo derivante dall'attualizzazione degli oneri per interessi al medesimo tasso di cui al precedente ii., calcolata alla data dell'erogazione definitiva/complessiva e messa in ammortamento. L'importo del contributo in conto interessi a carico della PAT è riconosciuto nei limiti del presente provvedimento.
- iv. <u>Pagamento interessi</u> Il pagamento degli interessi avverrà in una unica soluzione anticipatamente.
- v. <u>Clausole espresse</u> Il contratto di mutuo dovrà prevedere l'esplicito riferimento alle disposizioni del presente provvedimento ed in particolare:
 - 6.1.1 Obblighi relativi al mutuo: "1. Il mutuo di cui alle schede C) e D) deve essere mantenuto per tutta la durata prevista";
 - 6.1.3 Altri obblighi: "b) tempestiva comunicazione all'organismo istruttore di qualsiasi modificazione soggettiva o oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa";
 - 6.2 Dinieghi e revoche: "1. Il mancato rispetto dei vincoli previsti dal punto 6.1.1 comporta la revoca del contributo proporzionale al numero di giorni mancanti per il rispetto del termine.

Art. 3 bis - Istruttoria domande di mutuo

- 1. Le domande di contributo in conto interessi per i mutui concessi dalla Banca per il finanziamento della riqualificazione energetica sono presentate dal condominio, o nel caso di edilizia abitativa sociale, dai singoli privati proprietari, alla PAT/ Agenzia Provinciale Incentivi per le Attività Economiche (APIAE) secondo quanto previsto dalla presente deliberazione.
- 2. La Banca effettua in piena autonomia l'istruttoria della domanda di mutuo e, anche tenendo conto delle favorevoli misure adottate dalla PAT a favore dello strumento, delibera insindacabilmente circa l'accoglimento o meno della stessa e sul tasso.

Art. 4. - Procedura per l'adesione alla convenzione

- Le banche che intendono aderire all'iniziativa di sostegno alla riqualificazione energetica dei condomini nei termini ed alle condizioni proposte dalla PAT dovranno trasmettere all'Agenzia Provinciale Incentivi per le Attività Economiche (APIAE) la presa d'atto ed adesione del presente documento secondo il modulo di cui all'allegato debitamente compilato e sottoscritto.
- 2. Il convenzionamento opera a far data dal ricevimento del modulo di adesione di cui al comma precedente.
- 3. La Banca può aderire al convenzionamento entro il termine dell'iniziativa agevolativa.

Art. 5 - Diritto di recesso

1. La Banca può recedere in ogni momento dal convenzionamento previa comunicazione all'APIAE con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso, fatte salve le posizioni già definite.

Art. 6 – Durata impegni assunti dalla Banche

1. Gli impegni assunti dalle Banche con il convenzionamento avranno una durata pari al termine dell'iniziativa agevolativa, fatte salve le posizioni già definite.

ALLEGATO 3 (TESTO COORDINATO)

MODULO DI ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI CONVENZIONAMENTO CON LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO di cui all'allegato 3) della delibera della Giunta provinciale n. 846 di data 20 maggio 2016 e ss.mm. per l'attuazione dell'articolo 14 bis nella legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia) introdotto con l'art. 71 della l.p. 9 marzo 2016, n. 2.

Spettabile PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO **APIAE** Via Solteri, 38 **38122 TRENTO** apiae.contr.energia@pec.provincia.tn.it Il Sottoscritto _____ a ____ legale rappresentante/soggetto dotato dei necessari poteri (rif. procura) della Banca codice fiscale/partita IVA _____ con sede in _____ via COMUNICA l'accettazione delle condizioni di convenzionamento di cui all'allegato 2) della delibera della Giunta provinciale n. 846 di data 20 maggio 2016 e ss.mm. relativa alla stipulazione di mutui per spese riguardanti gli interventi di efficientamento energetico dei condomini ai sensi dell'art. 14 bis della legge provinciale n. 20/2012 (legge provinciale sull'energia). Referente presso la Banca_____ Numero di telefono_____ Indirizzo PEC Data e luogo Firma